



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

COSTITUZIONE
RAPPORTO
PRIVATO
DECADENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente -

R.G.N. 22697/2022

Dott. FABRIZIA GARRI

- Consigliere -

Cron.

Dott. FABRIZIO AMENDOLA

- Consigliere -

Rep.

Ud. 23/01/2024

Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO

- Consigliere -

CC

Dott. ELENA BOGHETICH

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22697-2022 proposto da:

X , domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato MB ;

- ricorrente -

2024

contro

284

X S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati AC

, FD ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 90/2022 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA, depositata il 13/04/2022 R.G.N. 259/2021;

affermato che "sia nei casi di richiesta di costituzione (ove e chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione) sia nei casi di richiesta di accertamento (ove l'azione dichiarativa richiede un accertamento "ora per allora") del rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti. Fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discriminante della applicazione della relativa disciplina".

8. Recentemente, Cass. n. 24437 del 2022, affrontando una ipotesi di impugnazione di un licenziamento con contestuale domanda di reintegrazione nel posto di lavoro non solo presso il datore di lavoro formale ma anche nei confronti di altro datore di lavoro che condivideva con il primo una unicità di struttura organizzativa, ha precisato che, per impedire la decadenza, era sufficiente impugnare il licenziamento nei confronti del datore di lavoro formale.

9. Per completezza, sempre in materia di appalto, va rilevato che nell'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, la conseguente azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 della legge n. 183 del 2010, non rientrando nella fattispecie di cui alla lett. c), riferita ai soli casi di trasferimento d'azienda, né in

